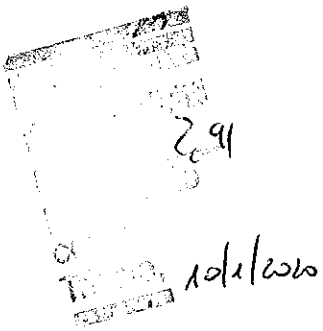
N. 3204/14 R.G. notizie di reato

N. 266/16 R.G. Tribunale

N. 1438/19 Reg. Sent.

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.
N. campione penale
Redatta scheda il



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

S E N T E N Z A
(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. **Filippo GULOTTA** alla pubblica udienza del **10 OTTOBRE 2019** ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

PAROVEL Paolo, nato il 19.6.1944 a Trieste.

libero – presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Paolo CODIGLIA del Foro di Trieste.

I M P U T A T O

del reato p. e p. dall'art.:
595 co. 1 e co. 3 c.p., art. 13 L. 47/'48 per aver mediante un articolo di stampa a sua firma su "La Voce", offeso la reputazione di FERLUGA Stefano con le seguenti frasi aut locuzioni: "abusi di vario genere commessi … consistenti ammanchi (nella gestione FERLUGA) … la pattuglia dei golpisti si è impadronita del sito Facebook … illegalità, spudoratezza e incautela formidabili … costoro hanno commesso reati informatici gravissimi … rubati gli elenchi … palese associazione a delinquere … insabbiare gli ammanchi della sua gestione".
Aggravante dell'attribuzione di fatto determinato; reato commesso a mezzo stampa.
In Trieste, 11 maggio 2014 (data di commissione del fatto così corretta dal PM all'udienza del 8.4.2019).
Recidiva specifica infraquinquennale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: chiede, in via principale, la condanna dell'imputato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa, in subordine, la condanna alla pena di mesi nove di reclusione, ove venisse esclusa l'aggravante di cui all'art. 13 L. 47/48.

DIFESA P.C. FERLUGA Stefano, difesa dall'Avv. Gigliola BRIDDA, del Foro di Trieste, con studio in Trieste in Via del Ronco, n. 3, la costituita parte civile è ivi domiciliata: chiede la condanna dell'imputato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni morali subiti dalla parte civile, che vengono quantificati in € 25.000, e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che ammontano ad € 4.990,19; nonché la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 12 L. 47/48, a corrispondere alla parte civile, a titolo di riparazione pecuniaria, la somma di € 15.000.

Chiede, altresì, di subordinare la concessione dei benefici di legge all'effettivo risarcimento del danno patito dalla parte civile, ivi comprese le spese di difesa, con sentenza provvisoriamente esecutiva in punto di disposizioni civili, ai sensi dell'art. 540 cpp.

DIFESA: chiede, in via principale l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine, l'applicazione del diritto di critica e di cronaca.

FATTO E DIRITTO

Con decreto in data 1.10.2015 il GUP di Trieste disponeva il rinvio a giudizio innanzi a questo Tribunale di PAROVEL Paolo per rispondere del reato ascrittogli.

All'odierna udienza dibattimentale, presente l'imputato, espletata l'istruttoria dibattimentale con l'esame dei testi del PM, della difesa dell'imputato e del teste disposto ex art. 507 cpp, nonché con l'esame dell'imputato e con l'acquisizione di documentazione, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come trascritte a verbale e in epigrafe riportate.

Ciò premesso, ritiene il Giudice che le risultanze processuali consentono di affermare con certezza la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, fatta eccezione per la diffamazione relativa agli "abusi ... consistenti in ammanchi (nella gestione FERLUGA)", in ordine alla quale egli va, invece, assolto.

Invero, il presente procedimento origina dalla querela sporta in data 21.5.2014 da FERLUGA Stefano, all'epoca dei fatti Vicepresidente del Movimento Trieste Libera, in seguito alla pubblicazione, in data 11.5.2014, da parte dell'imputato di un articolo sulla pagina Facebook della sua testata giornalistica "La Voce di Trieste".

In particolare, l'articolo in questione era relativo alle vicende verificatesi in seno al Movimento in seguito alla Festa del Territorio Libero, tenutasi dal 17 al 21 luglio 2013, presso il Borgo Grotta Gigante.

La festa, come risulta da quanto dichiarato dai diversi testi esaminati durante l'istruttoria dibattimentale – URBANI Roberto, GIURASTANTE Roberto e

VERDOGLIA Silvia – nonché dall'imputato e dalla persona offesa, era stata organizzata e gestita dal FERLUGA, coadiuvato da persone da lui delegate, come l'URBANI e Denis BERNIS, oltre che da diversi volontari.
In particolare, URBANI ha dichiarato di essere stato sempre presente durante i giorni della Festa e di essersi occupato dei permessi, dell'allestimento dell'area e dell'ordinazione delle materie prime.
Inoltre, premettendo di non essersi mai occupato direttamente dell'incasso, se non per aver raccolto gli scontrini di chiusura delle casse – successivamente fatti avere al GIURASTANTE – ha precisato che <<c'era uno zaino messo sotto il registratore di cassa, perché man mano che si riempivano, in modo che quando il cassetto è aperto magari anche il pubblico non veda e non vengano strane idee, veniva messo dentro; a fine serata veniva raccolto questo zaino. Le postazioni di cassa erano due, su due chioschi separati. Veniva messo tutto all'interno di questo zaino e veniva messo all'interno di un camper che avevamo su, col sistema di allarme. E poi adesso non mi ricordo se il giorno dopo, o forse la prima volta o due giorni dopo, è andato giù a Trieste e credo abbaino fatto dei depositi in banca.>> (cfr. trascrizione fonoregistrazione dell'udienza del 12.9.2019, p. 7).
Il teste non ha saputo però, riferire chi si fosse occupato materialmente di tali asportazioni, presumendo trattarsi qualcuno del direttivo.
La Festa in questione generava un utile per il Movimento di euro 5.767, a fronte di una forte affluenza all'evento, circa 30.000 persone per cinque giorni.
Circostanza confermata dal fatto che, come riferito dai testi escussi in sede dibattimentale, e in particolar modo dalla VERDOGLIA, <<subito dopo la sagra c'era grande entusiasmo perché avevano partecipato molte persone>>.
La VERDOGLIA ha precisato che <<poche settimane dopo si parlava già di ammanchi e si sentiva parlare comunque di introiti veramente minimi ed estremamente inferiori a quello che ci si poteva aspettare avendo partecipato all'evento, e visto che comunque i tavoli erano sempre pieni e la partecipazione era molto cospicua. Oltretutto erano stati anche appesi molti manifesti in città per promuovere l'evento, quindi l'affluenza era grande, è stata anche stipulata una convenzione con la Trieste Trasporti per agevolare ai possibili avventori l'arrivo a Borgo Grotta Gigante, essendo una località remota.>> (cfr. trascrizioni fonoregistrazione dell'udienza del 28.1.2019, p. 21).
Pertanto, veniva indetta una prima commissione d'inchiesta, composta dal GIURASTANTE, Vito POTENZA e Claudio BEORCHIA, la quale completava la sua relazione in data 20.12.2013, concludendo che la Festa avrebbe dovuto generale un introito di oltre 60.000 euro.
Successivamente, in data 20.12.2013, veniva eletto un collegio "super partes" per determinare l'effettiva entità degli ammanchi, dal momento che nella precedente commissione vi erano soggetti che avevano partecipato all'organizzazione della Festa.
Il collegio "super partes", composto dal PAROVEL, Giorgio VRTLAR, Darko JERMANIS, Filippo BRUNO, Pietro CAENAZZO e Marco PIZZ, concludeva la sua

inchiesta in data 10.5.2014 e rilevava che gli ammanchi erano ben maggiori di quelli precedentemente accertati, circa centomila euro.
Tale situazione originava una spaccatura interna al movimento che portava il Direttivo, in data 18.1.2014, ad indire la prima assemblea dei soci, al termine della quale veniva eletto come presidente il GIURASTANTE e il FERLUGA rivestiva la carica di vicepresidente.
Nella riunione del Movimento del 22.4.2014 il FERLUGA dichiarava testualmente <<son tranquillo la ... la responsabilità mia per la sagra ... non go cossa nasconder (*a Silvia Verdoglia, che redige i verbali del direttivo*) scrivi pur: acceto ... no, go... xe colpa mia se la sagra xe andada mal, va ben, l'altro ano non gavemo incasà 70.000, gavemo incassà molto meno: colpa mia ... scrivi pur, me ciogo la mia res ... mi no voio far tribunai e cazi e razi, no go, no go voia, basta...>> (cfr. documento n. 14 depositato dall'imputato all'udienza dell'8.4.2019).
Circostanza, questa, che veniva confermata anche dalla teste VERDOGLIA, dal GIURASTANTE e dall'imputato.
Tuttavia, tale dichiarazione del FERLUGA, tenuto conto del contesto nel quale è stata pronunciata e del suo contenuto non può essere considerata come una ammissione di colpevolezza, dal momento che era evidente che egli volesse solo porre fine alla questione che continuava a far discutere i membri del movimento e iniziava ad avere anche un eco mediatico.
Inoltre, va rilevato che durante l'istruttoria dibattimentale l'esistenza e la consistenza degli ammanchi in questione risultava solo dalle indagini condotte dalle due commissioni di inchiesta, le cui valutazioni si erano fondate principalmente su stime sia di consumi sia di costi, dal momento che non era presente tutta la documentazione relativa ai registratori di cassa e che parte dei beni di consumo erano stati acquisitati senza fattura.
A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere attendibili le risultanze delle due commissioni di inchiesta, non vi è alcuna certezza che l'autore di tali ammanchi fosse stato il FERLUGA.
Pertanto, dovendosi nella presente vicenda valutare la configurabilità del diritto di cronaca, il dubbio circa la veridicità dell'attribuzione di questi asseriti ammanchi al FERLUGA, non può che incidere sulla scriminante in questione, nel senso di rendere applicabile quanto disposto dall'art. 530, comma 3, cpp, con conseguente assoluzione dell'imputato dalla diffamazione relativa ad "abusi ... consistenti in ammanchi (nella gestione FERLUGA)" perché il fatto non costituisce reato.

In ordine alle altre affermazioni incriminate, va rilevato che l'imputato, sia durante il suo esame sia durante le diverse spontanee dichiarazioni rese durante l'istruttoria dibattimentale, ha sempre rivendicato la paternità dell'articolo incriminato, anzi ha affermato che quanto ivi contenuto corrispondeva al vero ed era tutto documentato e documentabile.
Tuttavia, le restanti affermazioni oggetto del capo di imputazione non sono state documentate o, comunque, non sono risultate provate in punto loro veridicità.

Infatti, come risulta dagli atti acquisiti, l'imputato e il GIURASTANTE, in seguito all'esposto – denuncia urgente da essi presentato in data 17.5.2014 alla Procura della Repubblica, sono stati in data 30.5.2019, rinviati a giudizio per le seguenti imputazioni, dopo che, peraltro, su richiesta del PM in data 18/9/2014 il GIP di Trieste, con decreto in data 12/2/2015, aveva disposto l'archiviazione dello stesso esposto denuncia.

<<1) 110, 368 cp perché, in concorso tra loro, mediante esposto – denuncia presentata in data 17.5.14 alla Procura della Repubblica di Trieste, accusavano falsamente, sapendoli innocenti, GOMBAC Alessandro, FERLUGA Stefano, CIACCHI Adriano, STOK Arlon, POTENZA Vito, RUPEL Andrej, UMEK Roberto, PIZZI Marco e BEORCHIA Claudio di aver commesso "una serie deliberata, conseguente e coordinata di reati penali gravi ed immediatamente procedibili, commessi in forma associativa organizzata (associazione per delinquere), con aspetti anche squadristici ed in violazione palese e deliberata dei diritti democratici e civili del Movimento e dei suoi associati", indicandoli nominativamente ed attribuendo loro espressamente la commissione dei reati di cui "agli artt. c.p. 416 (associazione per delinquere), 640 (truffa), 661 (abuso della credulità popolare), 595 (diffamazione), 612 (minaccia) compiuti o tentanti anche tramite o al fine di compimento dei reati di cui agli artt. c.p. 392 secondo comma (alterazione, modifica, cancellazione di materiali informatici); 491 bis (falsità in documenti informatici), 615 ter (accesso abusivo a un sistema informatico); 615 quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici); 616 quarto comma (violazione di corrispondenza informatica); 617 quater (intercettazione, impedimento interruzione illecita di comunicazioni informatiche); 617 sexies (falsificazione e soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche); art. 621 c.p. (abuso di dati informatici segreti); 635 bis c.p. (danneggiamento di dati informatici altrui); 640 ter (frode informatica)" e poi, nel corpo dell'atto, dettagliando i comportamenti illeciti di cui li ritenevano responsabili (lettere da a) a h) del punto 2.1 nonché delle lettere da a) a c) del punto 2.2).

In Trieste il 17 maggio 2014.

2) 81,110, 595 c.p. perché, depositando presso la Procura della Repubblica di Trieste – Ufficio Ricezione Atti nonché presso l'Agenzia delle Entrate di Trieste l'esposto – denuncia di cui al capo che precede nei confronti di GOMBAC Alessandro, FERLUGA Stefano, CIACCHI Adriano, STOK Arlon, POTENZA Vito, RUPEL Andrej, UMEK Roberto, PIZZI Marco e BEORCHIA Claudio, offendevano la reputazione degli stessi accusandoli della serie di reati sopra indicati nonché di aver agito "a beneficio delle denunciate operazioni speculative della suddetta consociazione trasversale di politici e di interessi collegati alla criminalità organizzata" e per "non dover rispondere di loro pregresse gestioni contabili".

Con l'aggravante dell'accusa di fatto determinato.

In Trieste il 17 maggio 2014.>>.

Come si può notare in maniera evidente si tratta sostanzialmente degli stessi fatti indicati nell'articolo pubblicato sulla pagina facebook della Voce di Trieste a firma del Parovel, fatti che il PM prima e il GIP poi hanno, con argomentazioni condivisibili, ritenuto infondati e tali da giustificare il rinvio a giudizio degli interessati esponenti denuncianti.

Del resto, dalla documentazione in atti emerge che rispetto all'impossessamento della pagina Facebook del Movimento il FERLUGA, in seguito alla riunione del direttivo del 22.4.2014, era stato rimosso dall'elenco dei creatori di contenuti per la pagina Facebook in questione, e pertanto, aveva solo la possibilità di visitarla e pubblicare post con il suo profilo personale e non anche con quello del Movimento, azione questa consentita solo all'amministratore della pagina e ai creatori di contenuti.

Inoltre, il GIURASTANTE ha dichiarato in sede dibattimentale che << io mi trovavo, anche in un certo imbarazzo, poi, mi vedevo da parte della Polizia Postale che era stata incaricata, come Polizia Giudiziaria dell'inchiesta da parte del Sostituto Procuratore Frezza, vedere delle relazioni in cui dicevano, comunque, che era stata convocata un'Assemblea legittima da parte dei soci il 31 maggio e quindi, di chi aveva il controllo dei canali di comunicazione poteva farlo e che quindi, non si ravvisava nessun reato commesso. Il problema era solo questo, chi aveva convocato l'Assemblea c'aveva sottratto il controllo dei canali di comunicazione.>> (cfr. trascrizione fonoregistrazione dell'udienza dell'8.4.2019, p. 18).

Pertanto, alla luce delle circostanze sopra esposte, non può ritenersi sussistente il diritto di critica e di cronaca dal momento che le affermazioni "la pattuglia dei golpisti si è impadronita del sito Facebook ... illegalità, spudoratezza e incautela formidabili ... costoro hanno commesso reati informatici gravissimi ... rubati gli elenchi ... palese associazione a delinquere ... insabbiare gli ammanchi della sua gestione" difettano del requisito della veridicità.

Consegue, quindi, l'affermazione della colpevolezza dell'imputato.

Concesse all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate, al fine di adeguare la pena all'effettiva gravità del fatto, e valutati i criteri direttivi stabiliti dall'art. 133 cp, appare conforme a giustizia condannare il PAROVEL alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Nulla osta alla concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 9 della L. 47/48 va disposta la pubblicazione della presente sentenza nel periodico "LA VOCE", a cura e spese dell'imputato.

L'imputato va, altresì, condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che vengono liquidati, in via equitativa, in € 20.000, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della stessa parte civile che vengono liquidate in € 3.420, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste – Sezione Penale –
Visti gli artt. 533, 535 cpp

DICHIARA

l'imputato colpevole del reato ascritto, esclusa la diffamazione relativa agli "abusi … consistenti in ammanchi (nella gestione FERLUGA)", e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e recidiva contestate, lo

CONDANNA

alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

CONCEDE

all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che liquida, in via equitativa, in € 20.000, ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della stessa parte civile che liquida in € 3.420, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.

Visto l'art. 530, co. 3, cpp

ASSOLVE

l'imputato dal reato ascritto relativamente alla diffamazione di "abusi … consistenti in ammanchi (nella gestione FERLUGA)", perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 9 della L. 47/48 dispone la pubblicazione della presente sentenza nel periodico "LA VOCE", a cura e spese dell'imputato.

Visto l'art. 544, co. 3, cpp indica in gg 90 (novanta) il termine per la redazione della motivazione.
Così deciso in Trieste, in data 10 ottobre 2019
(Dep. in Canc. in data 7/1/2020)

La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Valentina Zanchetta, in tirocinio presso questo ufficio ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. nella L. 9.8.2013, n. 98.

Il Giudice

Trieste, 07 GEN. 2020

IL CANCELLIERE